

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIANO, DELLA PORTA, GIUST, CERAMI, DE ZAN,
AMADEO e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1977

Modificazioni dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 626,
concernente l'avanzamento dei maggiori e dei capitani del ruolo
speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge n. 1622 del 16 novembre 1961 (« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ») è stato istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. A detto ruolo possono accedere mediante concorso per titoli ed esami:

ufficiali di complemento che non abbiano superato il 32° anno d'età;

marescialli e sergenti maggiori, con particolari requisiti, che non abbiano superato il 40° anno di età.

La legge, naturalmente, non prevede che la diversa « estrazione », rispettivamente dagli ufficiali o dai sottufficiali degli appartenenti al ruolo speciale unico, pesi sullo sviluppo della carriera. Senonchè, per cause varie riconducibili alla prassi degli esami, a correttivi parziali e alla diversa valutazione degli stipendi, si è venuta a creare una situazione

tale da richiedere un intervento che ristabilisca una fondamentale situazione di equità, sulla quale non è possibile non convenire.

Allo scopo di chiarire, anche con esemplificazioni, il concetto sopra esposto, si propongono le considerazioni che seguono:

1. — I provenienti dai sottufficiali, pur risultando vincitori dello stesso concorso e avendo quindi superato le stesse prove di esame, subiscono già sulla « linea di partenza » una prima differenziazione, che si riflette su tutta la carriera, consistente nella formazione di due distinte graduatorie ove il primo classificato proveniente dai sottufficiali è in coda all'ultimo classificato proveniente dagli ufficiali di complemento, con la aggiunta di un giorno di anzianità a favore di questi ultimi.

2. — Ma la differenziazione più incisiva si è verificata con l'approvazione delle norme relative al riordinamento della carriera

del ruolo speciale unico delle tre Forze armate (legge 18 novembre 1964, n. 1249, articolo 6, e successiva legge 2 dicembre 1975, n. 626, articolo 2). Nei confronti degli ufficiali provenienti dal complemento è stato riconosciuto, ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore, tutto il servizio prestato nella posizione di complemento antecedente al concorso. Agli ufficiali dello stesso ruolo, ma provenienti dai sottufficiali in servizio permanente effettivo, non è stato riconosciuto nessun periodo del servizio antecedentemente prestato. Ne consegue, a titolo di reale esemplificazione sia pure di un caso limite, che un capitano proveniente dal complemento e vincitore del 5° concorso (anno 1969) sarà promosso nel corrente anno 1977 al grado di maggiore, mentre il collega vincitore dello stesso concorso proveniente dai sottufficiali sarà promosso maggiore nel 1985.

3. — Infine, gli ufficiali provenienti dai sottufficiali che abbiano superato il 38° anno di età al momento in cui hanno vinto il concorso — non essendo loro riconosciuto alcun periodo utile di servizio precedentemente prestato ai fini della promozione a maggiore (e si tratta di 15-20 anni di servizio) — saranno collocati in congedo all'età di 56 anni nel grado di capitano con un trattamento di quiescenza addirittura inferiore a quello di cui beneficiano i loro ex colleghi marescialli maggiori aiutanti, che oltretutto possono cessare dal servizio all'età di 62 anni (è da segnalare, in proposito, che tale situazione tende ad aggravarsi dati gli attuali orientamenti tendenti a portare il parametro di stipendio del maresciallo maggiore aiutante ad un livello superiore a quello del capitano. Già oggi l'assegno perequativo dei capitani è inferiore a quello dei marescialli maggiori).

È da sottolineare che un riconoscimento analogo a quello implicitamente richiesto al precedente punto 2 è già previsto per i dipendenti civili dello Stato: l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 riconosce, infatti, ai fini del computo per l'avanzamento dei fun-

zionari civili scrutinati per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario generale ed equiparati, sia la valutazione per intero del servizio prestato senza demerito in carriera corrispondente o superiore, sia la valutazione per metà del servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore. Ambedue le valutazioni sopra indicate non possono comunque superare i 4 anni complessivi.

Tale situazione si verifica nei confronti degli ufficiali del ruolo unico provenienti dal complemento, ai quali viene riconosciuto, ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore, l'intero servizio prestato nella posizione di complemento, non solo riconoscendo loro di fatto, in tal modo, quanto stabilito per i dipendenti civili dello Stato col precitato decreto del Presidente della Repubblica, ma addirittura estendendo il riconoscimento oltre il limite massimo di quattro anni.

Per gli ufficiali dello stesso ruolo provenienti dai sottufficiali tale computo di anzianità, sempre e solo ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore, non è previsto. Ne consegue quindi, paradossalmente, che al sottufficiale vincitore di concorso per l'impiego civile di Stato viene valutato il servizio prestato quale sottufficiale in servizio permanente effettivo ai fini della promozione al grado superiore nella carriera civile, mentre allo stesso sottufficiale vincitore di concorso per ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico non viene riconosciuto, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, il servizio prestato nella precedente posizione.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che la modificazione dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, proposta dal presente disegno di legge, annulla doverosamente gli effetti negativi sopra illustrati ai punti 2 e 3.

È da segnalare infine che il numero degli ufficiali del ruolo speciale unico provenienti dai sottufficiali è esiguo (circa 300 scaglionati in 12 anni) e che l'anzianità di cui verranno a beneficiare è da considerare solo ai fini giuridici, per cui l'onere finanziario risulta irrilevante ed è coperto con le normali assegnazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, è sostituito dal seguente:

« I maggiori ed i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado.

Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore, esclusi i periodi di interruzione dal servizio.

Per i capitani transitati nel ruolo speciale unico dai sottufficiali, il servizio prestato da sottufficiale in servizio permanente, esclusi i periodi di interruzione dal servizio, concorre, per la metà e comunque per non più di quattro anni, a formare il periodo di permanenza di dieci anni richiesto per essere ammessi a valutazione ai fini dell'avanzamento ».